

**L.R. Abruzzo 23 ottobre 2003, n. 16 [\(1\)](#) artt. 1-5quater
Disciplina delle strutture ricettive all'aria aperta [\(2\)](#).**

[\(1\)](#) Pubblicata nel B.U. Abruzzo 7 novembre 2003, n. 33.

[\(2\)](#) Vedi anche, per le norme transitorie, l'art. [123](#), [L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#).

Art. 1

Finalità.

1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all'aria aperta:

- a) villaggi turistici;
- b) campeggi;
- b-bis) Marina Resort [\(3\)](#).

2. La gestione dell'attività ricettiva all'aria aperta può essere esercitata da:

- a) imprese turistiche [\(4\)](#);
- b) associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, sociali e dagli Enti Locali;
- b-bis) titolari di concessione demaniale marittima per la gestione di approdi o porti turistici [\(5\)](#).

[\(3\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [19, comma 29, lettera a\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

[\(4\)](#) Lettera così modificata dall'art. [109, L.R. 29 dicembre 2011, n. 44](#), a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 131 della stessa legge).

[\(5\)](#) Lettera aggiunta dall'art. [19, comma 29, lettera b\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

Art. 2

Villaggi turistici.

1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate per la sosta e il soggiorno di turisti, costituite da unità abitative fisse singole o raggruppate, diffuse o concentrate, ubicate al massimo su due piani, quali appartamenti, bungalow, villette ed edifici destinati ad attività ricreative e di ristoro, dotate di tutti i servizi.

2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti provvisti di proprio mezzo autonomo di pernottamento. La ricettività in dette aree non può superare il 40% di quella complessiva.

3. L'installazione delle strutture mobili e le reti tecnologiche non sono soggette a concessioni, autorizzazioni o comunicazioni edilizie e possono essere liberamente dislocate e variate di posizione all'interno del complesso ricettivo, purché connessi agli impianti della rete fognante o a un depuratore e nel rispetto della planimetria relativa alla ubicazione già depositata, approvata dal Comune ⁽⁶⁾.

4. Le strutture mobili di cui al comma 3 sono gli allestimenti mobili di pernottamento quali tende, roulotte o caravan, mobil-home o maxicaravan. A tal fine i predetti allestimenti devono:

a) conservare i meccanismi di rotazione in funzione;

b) non possedere alcun collegamento permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni momento.

5. È concesso destinare fino al 20% delle unità ricettive fisse a camere o suite e fornire i relativi servizi secondo il disposto delle vigenti normative.

6. Le superfici minime dei vani sono di mq. 9 per stanze matrimoniali e mq. 5 per le singole e comunque con una dimensione lineare non inferiore a mt. 2.

(6) Comma così modificato dall'*art. 146, comma 1, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

Art. 3

Requisiti tecnici dei villaggi turistici.

1. Nei villaggi turistici le unità abitative fisse devono avere le seguenti caratteristiche:

a) area di superficie netta interna non superiore a 60 mq. oltre ad eventuali spazi destinati a giardini, terrazzi, balconi e verande;

b) la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici, non deve essere inferiore a mq. 5 per persona;

c) ciascuna unità abitativa non può ospitare più di 8 persone;

d) l'arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie anche un fornello a gas con minimo 2 fuochi e frigorifero. L'eventuale bombola a gas deve essere collocata all'esterno;

e) altezza media minima interna mt. 2,70 per le strutture fisse fatte salve le strutture esistenti anche di altezza media inferiore autorizzate o condonate e classificate ⁽⁷⁾.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 146, comma 2, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6*.

Art. 4

Campeggi.

1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento.

2. Nei complessi di cui al comma 1 con classificazione minima di 2 stelle, è possibile installare unità abitative fisse nella misura massima del 40% delle unità ricettive totali, le unità abitative fisse possono essere adibite a camere o suite nella misura massima del 20%.

3. Le unità abitative fisse allestite nei campeggi devono avere i requisiti di cui all'art. 2 e all'art. 3 della presente legge.
4. È consentito altresì installare unità abitative mobili di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della presente legge.
5. I campeggi esistenti possono trasformarsi in villaggi turistici purché abbiano i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
6. I comuni in sede di presentazione dei progetti esecutivi e degli strumenti attuativi, possono richiedere al richiedente, mediante convenzione, la cessione di superfici per un massimo di 10% dell'intera area interessata all'intervento ⁽⁸⁾.
7. Per le convenzioni già esistenti, ma non attuate, i Comuni e i privati interessati possono riformulare le precedenti convenzioni nei termini previsti dal precedente comma ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Il presente comma, in origine comma 7, è stato così rinumerato e modificato dall'art. [146, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

⁽⁹⁾ Il presente comma, in origine comma 6, è stato così rinumerato dall'art. [146, comma 3, L.R. 8 febbraio 2005, n. 6](#).

Art. 5

Requisiti tecnici dei campeggi.

1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi devono essere numerate con apposito contrassegno visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all'ingresso dello stesso.
2. Le strutture a 4 stelle devono avere almeno il 30% delle piazzole dotate di allaccio idrico e pozzetto di scarico connesso alla rete fognaria.
3. Nei campeggi ad una stella non è consentito l'allestimento di unità abitative fisse.

Art. 5-bis

Marina Resort ⁽¹⁰⁾.

1. Sono Marina Resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle unità da diporto, proprie o con titolo di possesso, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato. Tali strutture debbono possedere i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne fissa altresì modalità e periodi di apertura, di esercizio e la relativa classificazione.
2. Il titolare del Marina Resort deve avere la disponibilità, in forza di validi titoli concessori, dello specchio acqueo e dei punti di attracco, dei sedimi portuali e degli immobili, come definiti nella domanda di riconoscimento della struttura e della sua classificazione.
3. Il titolare del Marina Resort può fornire direttamente servizi di pernottamento o servizi accessori o può affidare, nell'ambito di regolari contratti di ormeggio e tramite apposita convenzione, tali servizi ad una o più imprese fornite delle relative autorizzazioni, senza che sia compromessa la gestione e la titolarità unitaria della struttura.
4. I posti barca del Marina Resort possono essere utilizzati per "transito", fino ad un massimo di 15 giorni sulla base di un contratto di ormeggio, o stagionali fino all'intero

periodo di apertura della struttura sulla base del contratto di ormeggio e di apposita convenzione che determini eventuali servizi accessori ed obblighi tra le parti.

5. In analogia con quanto previsto dall'articolo 2, le imbarcazioni o unità da diporto che stazionano temporaneamente o con contratto stagionale in un Marina Resort, nel punto di ormeggio assegnato, non hanno bisogno di autorizzazioni edilizie purché rispettino i requisiti tecnici previsti dal disciplinare di cui all'articolo 5-quater. Nei periodi di chiusura del Marina Resort è consentito il rimessaggio in acqua nei posti barca ⁽¹¹⁾.

[\(10\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [19, comma 29, lettera c\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

[\(11\)](#) Comma così modificato dall'art. [12, comma 1, lettera a\)](#), [L.R. 23 aprile 2021, n. 8](#), a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 20, comma 1, della medesima legge).

Art. 5-ter

Requisiti tecnici dei Marina Resort ⁽¹²⁾.

1. Tutti i Marina Resort della regione Abruzzo, al fine di essere riconosciuti e autorizzati, devono essere in possesso dei requisiti minimi previsti dal [D.M. 6 luglio 2016](#) del Ministero delle infrastrutture e di quanto stabilito dal [decreto legislativo n. 160 del 12 novembre 2020](#) (Disposizioni integrative e correttive al [decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229](#), concernente revisione ed integrazione del [decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171](#), recante codice della nautica da diporto ed attuazione della [direttiva 2003/44/CE](#), a norma dell'[articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172](#), in attuazione dell'[articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167](#)).

2. I Marina Resort sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a quattro vele.

3. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'esercizio dell'attività e ha validità per un quinquennio che decorrerà dalla data di attribuzione della stessa.

4. Nel secondo semestre dell'ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.

[\(12\)](#) Articolo aggiunto dall'art. [19, comma 29, lettera c\)](#), [L.R. 20 gennaio 2021, n. 1](#), a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21, comma 1, della medesima legge), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

Art. 5-quater

Disciplinare attuativo dei Marina Resort ^{(13) (14)}.

1. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, definisce con disciplinare il sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale, nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ⁽¹⁵⁾.

2. Con lo stesso disciplinare sono definiti tutti gli aspetti concernenti le autorizzazioni necessarie per le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative ⁽¹⁶⁾.

(13) Rubrica così sostituita dall'*art. 12, comma 1, lettera b), L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*). Il testo precedente era così formulato: "Regolamento attuativo dei Marina Resort".

(14) Articolo aggiunto dall'*art. 19, comma 29, lettera c), L.R. 20 gennaio 2021, n. 1*, a decorrere dal 1° gennaio 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 21, comma 1, della medesima legge*), come sostituito con errata corrige pubblicata nel BU 25 gennaio 2021, n. 18 speciale.

(15) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera c), L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*).

(16) Comma così modificato dall'*art. 12, comma 1, lettera d), L.R. 23 aprile 2021, n. 8*, a decorrere dal 24 aprile 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 20, comma 1, della medesima legge*).